



ESAMI INTEGRATIVI e di IDONEITA' (Procedure e sintesi normativa)

CRITERI e MODALITA' PER I PASSAGGI TRA vari INDIRIZZI di SCUOLE

- VISTO il D.Lgs. 297/94;
- VISTO il D.P.R. 275/99, art. 14, comma 2;
- VISTA la Legge 107/15;
- VISTO il D.Lgs. 61/2017: riforma dei percorsi per l'Istruzione Professionale Statale (IP)
- VISTO l' Accordo tra l'USR-ER e la Regione Emilia Romagna del 29/11/2018, art. 5 (Passaggi tra i sistemi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione Formazione Professionale regionali);
- VISTO il D.M. n° 5 del 08/02/2021 (Esami integrativi e di Idoneità)
- VISTI i criteri di accoglienza e di formazione delle classi come deliberati dal Consiglio di Istituto;
- VISTO il PTOF dell'Istituzione scolastica integrato con il Piano DDI
- VISTE le disposizioni emanate con le circolari annuali sulle iscrizioni

Si dispone il seguente REGOLAMENTO per gli Esami Integrativi e di Idoneità ed i passaggi tra scuole. Tale Regolamento costituisce, per la parte di specifico interesse, parte integrante a tutti gli effetti del Regolamento di Istituto.

1) Accoglienza ed inclusione degli studenti

Il nostro Istituto **accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole** e/o altri percorsi formativi nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. **Tale possibilità sarà valutata ed eventualmente accolta entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza edilizia e logistica dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici secondo quanto predisposto dalle relative norme e dalle disposizioni previste a cura degli Enti Locali competenti e da quanto stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.** In previsione del **passaggio a questa scuola**, si possono concordare con le famiglie e la scuola di origine (se richiesti preventivamente all'inizio delle lezioni per le relative classi/indirizzi) brevi periodi di frequenza (soprattutto nell'apprendimento delle discipline di indirizzo), al fine di consentire allo studente di valutare le proprie motivazioni e di compiere una scelta consapevole. **Si riassumono le seguenti e possibili casistiche, che verranno sviluppate nel presente documento ai punti indicati:**

TRASFERIMENTI IN ENTRATA DI ALLIEVI PER LE CLASSI PRIME:

- dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni (punto 2- A)
- durante i primi mesi dell'anno scolastico (punto 2- B)

TRASFERIMENTI IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO, ORDINE ED INDIRIZZO con riferimento alle CLASSI SECONDE:

- dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni (punto 3-A)
- durante i primi mesi dell'anno scolastico (punto 3-B)
- allievi con cittadinanza non italiana (punto 3-C)

TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO, ORDINE ED INDIRIZZO con riferimento alle CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

- dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni (punto 4)

TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE CON MEDESIMO INDIRIZZO: medesime modalità del punto 2 B, con riserva per alcuni specifici casi.

TRASFERIMENTO IN ENTRATA/USCITA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) o dai PERCORSI QUINQUENNALI IP del nostro Istituto verso la FORMAZIONE REGIONALE IeFP: si veda il punto 7 (Accordo Stato Regioni del 10 Maggio 2018 e Accordo USR-ER/RER del 29/11/2018, art. 5 (Norme applicabili a partire dalle classi prime attivate nell'a.s. 2018/19).

2) Trasferimenti richiesti al nostro Istituto alle CLASSI PRIME:

2-A) dopo il termine previsto per le iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni

Qualora gli interessati chiedano, **ad iscrizione avvenuta alla PRIMA CLASSE di un'istituzione scolastica PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI** (secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l'iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, **la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione originale che a quello della scuola di destinazione.**

Dopo l'**EVENTUALE accoglimento** della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione **in relazione all'effettività disponibilità di poter acquisire tale richiesta tenuto conto dei posti disponibili per le varie classi ed indirizzi**, il dirigente della scuola di iscrizione originale dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il **nulla osta**. **Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

2-B) Trasferimenti di allievi iscritti e frequentati altri corsi e/o Istituti al primo anno

Qualora i genitori di alunni minori, **iscritti e frequentanti classi del PRIMO ANNO di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico (*)**, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni ed in relazione ai vigenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore. **In questi casi, la famiglia sottoscriverà con il DS un patto formativo specifico che esplicherà le motivazioni che hanno portato ad una diversa valutazione del percorso scolastico scelto per il proprio figlio/a, precisando i termini di corresponsabilità educativa in questo nuovo processo di inserimento.**

(*) In considerazione dell'organizzazione per il M. Curie dell'a.s. in un primo periodo (fino a Dicembre) e di un secondo periodo più ampio (da Gennaio fino alla fine dell'a.s.), il riferimento ai "primi mesi dell'anno scolastico" è da intendersi inderogabilmente per il nostro Istituto "fino al 15 DICEMBRE di ogni anno scolastico. Se tale data coincide con un giorno festivo si fa riferimento alla data del giorno precedente".

Inserimento dello studente nella nuova classe/indirizzo del nostro Istituto

L'inserimento dello studente nella nuova classe (scelta dall'Istituto "M. Curie" a seconda dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti DVA/DSA/BES ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico con la collaborazione del consiglio di classe di possibile destinazione), sarà preceduto dalla relativa comunicazione al docente coordinatore di pertinenza. **Il Consiglio di classe è delegato ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi a cura dello studente mediante lo studio autonomo ed eventuali specifici interventi da realizzarsi durante l'anno scolastico, NON essendo previsti per tali casi esami integrativi.**

3) Allievi in OBBLIGO SCOLASTICO: COLLOQUI INTEGRATIVI

3- A) Lo studente che, **a conclusione del PRIMO ANNO della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e richieda il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo COLLOQUIO presso la scuola ricevente,** diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994. L'inserimento avviene in modo diretto nella classe (scelta secondo i criteri di cui al punto 2-B) dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla comunicazione al coordinatore di classe. **Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione degli allievi sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente in ragione degli elementi che emergeranno nel colloquio integrativo (nello stesso periodo in cui si svolgeranno gli Esami Integrativi) e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico.**

3- B) Agli alunni che, in **CLASSE SECONDA** durante l'anno scolastico e comunque con richiesta pervenuta non oltre la fine del primo periodo [come da nota (*) al punto 2-B], chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, si applicano le disposizioni di cui al punto 3-A).

3 – C) Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del II ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, c. 2 del D.P.R. 394/99 (Iscrizione scolastica per allievi stranieri).

N. B. Non sono accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA presentate durante l'anno scolastico. Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono infatti – per precise disposizioni normative - subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di accesso ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione).

Eccezioni a tale regola si applicano quando il passaggio di studenti alla nostra scuola è richiesto per Istituti/classi/indirizzi coerenti – per anno e indirizzo - con la nostra offerta formativa, purché tali richieste pervengano entro i tempi stabiliti nella nota (*) del punto 2-B. Casi specifici ed eccezionali, potranno derogare tali regole e scadenze per motivi particolari debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante, condizioni particolari degli studenti, casi particolari conseguenti a disposizioni a cura della giurisdizione per la competenza penale e/o del tribunale dei minori ecc.). La valutazione e l'esame dei singoli casi è demandata al DS e relativo staff.

4) ESAMI INTEGRATIVI - Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo

Norme generali

Gli alunni ed i candidati **promossi in sede di scrutinio finale ad una CLASSE SUPERIORE ALLA SECONDA** in Istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere (mediante la costituzione di apposita commissione esaminatrice) **esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo attraverso PROVE SCRITTE (eventualmente integrate da un colloquio) su discipline o parti di discipline non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Le domande di ammissione agli ESAMI INTEGRATIVI debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 15/07 dell'anno scolastico di riferimento.** La sessione degli esami integrativi si svolge, di norma, nel mese di Settembre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal DS e pubblicato sul sito WEB dell'Istituto. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline oggetto di verifica.

Possono sostenere gli ESAMI INTEGRATIVI:

- Gli studenti AMMESSI alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di II grado;
- Gli studenti NON ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio ad una classe di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di II grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

N.B. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 15/07, con riserva.

ALLIEVI che hanno frequentato SCUOLE STRANIERE ALL'ESTERO corrispondenti al II, III o IV anno delle scuole del 2^a ciclo

Fatte salve norme di maggiore favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

5) ESAMI di IDONEITA'

Tali Esami sono sostenuti dai candidati interni per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione e dai candidati esterni (privatisti) ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 Marzo per accedere a ciascuna delle classi successive alla prima o per formalizzare gli adempimenti connessi con l'Istruzione PARENTALE. Tali esami riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Norme generali

Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di II grado si svolgono presso l'Istituzione Scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza in un'apposita sessione che deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Gli interessati sostengono le prove di esame su TUTTE LE DISCIPLINE previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010 e dal D.Lgs. 61/2017 (Istruzione Professionale). All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (di norma formata da docenti della classe cui il candidato aspira eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti), provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati. **La conformità di tali programmazioni ai curricula ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. E' necessario inoltre, per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.**

Possano sostenere gli ESAMI DI IDONEITA':

- I candidati ESTERNI al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di II grado successiva alla prima, ovvero studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 Marzo;
- I candidati INTERNI che hanno cessato la frequenza prima del 15 Marzo o che – conseguendo la promozione allo scrutinio finale - intendano accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione;
- I candidati interni che frequentano la classe QUINTA
- Alunni in situazione di Istruzione PARENTALE

Il candidato che sostiene Esami di Idoneità relativi a più anni, svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso, con valutazione delle prove distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la/le prova/e.

5-A) CANDIDATI ESTERNI

1. I candidati esterni che **siano in possesso di licenza media possono partecipare**, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo.
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

5. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

N.B. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

5-B) CANDIDATI INTERNI

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

5-C) CANDIDATI INTERNI frequentanti la classe QUINTA

Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

5-D) ISTRUZIONE PARENTALE (Art. 23 del D.Lgs. 62/2017, Nota MIUR 781 del 04/02/2011 e Nota USR-ER n° 5371 del 23/04/2014)

Gli eventuali allievi in obbligo scolastico che si sono avvalsi dell'Istruzione Parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte per il passaggio alla classe successiva fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi.

Le domande di ammissione agli ESAMI di IDONEITA' va presentata di norma entro il termine fissato dalla circolare ministeriale per le iscrizioni. In assenza di tali indicazioni, resta confermato il termine improrogabile del 15/07 dell'anno scolastico di riferimento. La sessione degli esami integrativi si svolge, di norma, nel mese di Settembre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal DS e pubblicato sul sito WEB dell'Istituto.

6) Norme per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). Passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno di studi)

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola-lavoro come attività curriculare e quindi obbligatoria. La Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018 in vigore dal 1° Gennaio 2019) ha apportato modifiche alla precedente norma prevedendo, oltre ad una nuova denominazione (PCTO), una riduzione del monte ore minimo obbligatorio per tali percorsi: 210 ore nel triennio per gli Istituti Professionali, 250 ore nel triennio per gli Istituti Tecnici e 90 ore nel triennio per i Licei.

L'attività PCTO (ex alternanza scuola lavoro) è diventata, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.

Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività PCTO possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (*es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.*), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono agli studenti, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di documentare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato).

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole originali al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per tali percorsi istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro i termini di cui al punto 4), la propria richiesta.

7) Passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale Statale Quinquennale (IP) e i percorsi di Istruzione Professionale Regionale Triennali – quadriennale (IeFP)

Secondo quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni del 10 Maggio 2018 (recepito dal D.M. n° 427/2018) e dall'intesa USB-ER/RER del 29/11/2018, **il riferimento per i passaggi tra tali DISTINTI SISTEMI di Istruzione e Formazione, è costituito dalla correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali regionali (IeFP) e gli indirizzi professionali Statali (IP).** L'istituto M.Curie, nell'ambito dell'indirizzo "Industria e Artigianato per il Made in Italy" ha come riferimento le qualifiche IeFP triennali e i diplomi quadriennali indicati nell'Allegato 4 del Decreto n° 92 del 24/05/2018 con gli aggiornamenti previsti nell'accordo Stato-Regioni n° 155/CSR del 1 Agosto 2019.

Le procedure per consentire il passaggio tra i due sistemi possono essere attivate (D.M. 427/2018):

- a) per i **primi tre anni** dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
- b) al termine del **quarto anno**, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

I passaggi possono essere richiesti (con esplicita domanda all'Istituzione scolastica statale o formativa regionale di destinazione) nei seguenti casi:

- in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o dei percorsi triennali e quadriennali (ove previsti) di IeFP;
- nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi;
- nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi, secondo le modalità previste da apposite disposizioni regolamentari regionali.

MODALITA'

Gli studenti interessati al passaggio da un percorso all'altro, hanno l'opportunità di ridefinire le proprie scelte, con il **riconoscimento e la valorizzazione dei crediti** acquisiti secondo le modalità indicate nell'art.8 comma 6 del Decreto legislativo n.61/2017:

“Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:

- a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e);
- b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;
- c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso”

Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall’Istituto M.Curie, tramite una commissione per i passaggi appositamente individuata, sulla base del Bilancio delle competenze attraverso il rilascio, a cura dell’Istituto Regionale IeFP di provenienza, dell’”Attestato delle competenze”. Tale attestato potrà essere integrato con eventuali verifiche in ingresso - per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati – atti a verificare gli apprendimenti effettivamente posseduti e la coerenza con il percorso professionale presente all’Istituto “M. Curie” o il grado di qualifica degli stessi valevoli e traducibili nel percorso di inserimento tramite apposita comparazione. Nel caso di domande di passaggio di allievi dall’Istituto “M. Curie” ad un ente di formazione regionale accreditato IeFP, il nostro Istituto rilascerà un **“Certificato di competenze”** (art. 5 del D.Lgs. 61/2017) o altra documentazione utile ai fini della determinazione del credito utile per tali passaggi. Le Istituzioni di provenienza e/o di destinazione possono attivare se necessario, in tempi utili per facilitare il passaggio e l’inserimento degli studenti, misure di accompagnamento anche in periodi precedenti il momento del passaggio e/o nei primi momenti di inserimento.

Tempistica per la domanda di passaggio (art. 6 dell’Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2018)

<i>Casistica</i>	<i>Scadenza per la presentazione della domanda</i>	<i>Termine di conclusione dell’operazione di passaggio</i>
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel <u>corso dei primi due anni</u> dei percorsi di IeFP.	Entro il 31 gennaio dell’anno formativo cui è iscritto o al 30 Giugno qualora avvenga al termine dell’anno formativo	Entro il mese di febbraio successivo Entro l’inizio dell’anno scolastico successivo (nel caso riferito al 30 Giugno)
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso del <u>terzo anno</u> dei percorsi di IeFP	Entro il 30 novembre	Non indicato
Richiesta di passaggio ai percorsi IeFP erogati da apposite istituzioni formative regionali nel corso dei <u>primi due anni di IP</u>	Entro il 15 Marzo <u>nel corso dei primi due anni</u> e al <u>15 settembre al termine dell’anno formativo</u> (termini definiti da specifiche ed apposite regolamentazioni regionali)	Entro il 15 Marzo nel corso dei primi due anni e al 15 settembre al termine dell’anno formativo (termini definiti da specifiche regolamentazioni regionali)
Richiesta di passaggio ai percorsi IeFP erogati da apposite istituzioni formative regionali <u>nel corso del terzo anno di IP</u>	Entro il 30 novembre	Entro il 30 novembre

Annualità di inserimento

La determinazione dell’annualità di inserimento nel percorso richiesto deve tener conto dei seguenti elementi:

- correlazioni tra indirizzi quinquennali di IP, qualifiche triennali e diplomi quadriennali di IeFP.
- comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui gli studenti chiedono di accedere e dei relativi risultati di apprendimento
- crediti riconosciuti

Sulla base della valutazione relativa agli elementi indicati, la Commissione per i passaggi determina l’inserimento degli studenti nel percorso richiesto, secondo le seguenti differenti disposizioni:

- **inserimento nell’annualità corrispondente** a quella del percorso di provenienza (nel caso di passaggi in corso d’anno)
- **inserimento nell’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza**, con eventuali crediti formativi riconosciuti oppure disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative
- **inserimento nell’annualità successiva a quella conclusa** con esito positivo nel percorso di provenienza.

Nel caso di passaggio da un percorso IP quinquennale ad un percorso regionale IeFP e viceversa effettuato durante l'anno scolastico (IP) o formativo (IeFP), le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell'annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.

BREVE GLOSSARIO

Esame integrativo: Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo (promozione).

Esami di idoneità: Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione oppure in casi specifici (es. istruzione parentale).

Nulla-osta: Si tratta uno strumento che la norma prevede per garantire e formalizzare il passaggio tra SCUOLE durante l'obbligo formativo. Il nulla-osta viene concesso dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, dopo aver verificato che lo studente trovi accoglienza in altro Istituto o comunque espletato l'obbligo con una delle modalità previste dalla normativa

Apprendimento Formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell'art.2 , comma 1/b del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;

Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero (art. 2, comma 1/d del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13);

Apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese (art. 2, comma 1/c, del D.Lgs. 13/2013).

(Ultimo aggiornamento del presente documento: Marzo 2022)